



PROVINCIA DI PADOVA
Assessorato Tutela Ambiente

DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DEL BOLLINO BLU

Aggiornato con la Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2006

1. Validità territoriale

Il bollino autoadesivo di colore blu rilasciato ai fini dell'attestazione dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli è valido su tutto il territorio nazionale (Direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici).

2. Validità temporale

La validità temporale della certificazione delle emissioni dei gas di scarico è articolata in:

- 6 mesi per gli autoveicoli immatricolati prima del 1988;
- 12 mesi per gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988 fino al 30 giugno 2004

I veicoli a motore immatricolati a partire dal 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella provincia di Padova, sono assoggettati alla Direttiva del Ministero dei Lavori pubblici 7 luglio 1998, contestualmente alla prima revisione prevista.

La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di 12 mesi, decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

3. Individuazione degli autoveicoli sottoposti al rilascio del Bollino Blu

Ai fini della limitazione della circolazione entro i centri abitati sono soggetti al controllo dei gas di scarico ed all'esposizione del bollino blu:

- Gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, di proprietà o in uso ai residenti nei Comuni della Provincia, inclusi gli autoveicoli delle imprese non residenti ma con sede operativa nella Provincia.

Tra tali categorie di veicoli rientrano anche:

- I veicoli sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
- Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente;
- Autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- I taxi;
- Le autoambulanze;

- I veicoli adibiti a noleggi o con conducente;
- I veicoli atipici.

4. Valori delle emissioni

A) Autoveicoli con motore ad accensione a scintilla (benzina) non catalizzati.

Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata senza marmitta catalitica e senza regolazione a sonda lambda.

Il tenore di ossido di carbonio (CO) nei gas di scarico a motore disinnestato al regime di minimo deve rispettare i seguenti limiti:

- a) veicoli immatricolati prima del 4.08.1971 CO max 5,5% in volume (valore di riferimento)
- b) veicoli immatricolati dal 4.8.71 al 30.9.86: CO max 4,5% in volume
- c) veicoli immatricolati dopo l'1.10.86: CO max 3,5% in volume

B) Autoveicoli con motore ad accensione a scintilla (benzina) catalizzati.

Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata con marmitta catalitica a circuito a tre vie con regolazione a sonda lambda.

- a) con motore al minimo: CO max 0,5% in volume
- b) con motore al regime di 2000-2500 g/min: CO max 0,3% in volume
- c) con motore al regime di 2000-2500 g/min: lambda: $1 + 0,03$

C) Autoveicoli con motore ad accensione spontanea (diesel).

- a) La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnestato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.
- b) Condizionamento del veicolo:
 - 1) I veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni

meccaniche soddisfacenti;

- 2) Fatta eccezione per quanto disposto alla successiva lettera d), punto 5), la prova non può essere considerata negativa se il veicolo non è stato condizionato conformemente alle prescrizioni che seguono:
 - i) il motore deve aver pienamente raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80 °C, o essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediante il livello delle radiazioni infrarossi, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;

- ii) l'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.

c) Procedura di prova:

- 1) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;
- 2) Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore;
- 3) Per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione;
- 4) Durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell'allegato I del Decreto Ministeriale n. 408/98, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi.

d) Valori limite:

- 1) Il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE;

- 2) Se il dato non è disponibile il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello dichiarato dal costruttore o ai valori limite del coefficiente di assorbimento, che sono i seguenti:

Coefficiente d'assorbimento massimo per:

- motori diesel ad aspirazione naturale: $2,5 \text{ m}^{-1}$,
 - motori diesel a turbocompressione: $3,0 \text{ m}^{-1}$,
 - si applica un limite di $1,5 \text{ m}^{-1}$ ai veicoli, omologati secondo i valori limite che appaiono nelle direttive europee di riferimento;
- 3) Questi requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980;
- 4) Si considera che i veicoli non abbiano superato la prova solo se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni;
- 5) Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2, lettera d), punto 4 della Direttiva 2003/27/CE, recepita con Decreto del 18/07/2003, si considera che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii). Sempre al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, si considera che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii).

Possono essere effettuati controlli anche attraverso l'utilizzazione di nuove tecnologie e/o apparecchiature (quali ad es. scan-tool) purchè in regola con le norme sull'omologazione.

5) Veicoli esclusi

Sono esclusi dal controllo dei gas di scarico:

- I veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
- Le autovetture registrate come storiche (di cui al collegato alla finanziaria 2000, art. 63);
- Gli autoveicoli immatricolati, ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, ed altri autoveicoli con targa non civile in genere.

6) Soggetti abilitati al controllo

Ai fini del rilascio del bollino blu possono effettuare l'attività di controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli ai sensi della Direttiva 7.7.1998 del Ministero dei Lavori Pubblici (art. 6), i seguenti soggetti:

- L'Ufficio Periferico Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.);
- Le autofficine iscritte nel Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A. secondo le disposizioni della Legge 122/92, nelle Sezioni Meccanica e Motoristica, o Elettrauto appositamente autorizzate;
- Le imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80 comma 8 del D. Lgs. 3 aprile 1992, n.285 (N.C.S.) appositamente autorizzate.

7) Certificazione delle emissioni

Il rispetto dei limiti delle emissioni deve essere attestato con le modalità previste dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 7 luglio 1998, di seguito riportate:

- Apposizione all'interno del parabrezza dell'autoveicolo del "Bollino Blu" opportunamente punzonato nel mese di effettuazione del controllo;
- Rilascio di apposito certificato compilato, a cura dei soggetti abilitati, in tutte le sue parti, timbrato e firmato dall'operatore. Il certificato riporterà almeno la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevati. Qualora tali valori fossero superiori ai parametri consentiti, dovranno essere riportati anche i risultati ottenuti con la successiva prova effettuata dopo le necessarie operazioni di messa a punto del veicolo.

8) Costo

Il costo richiesto agli utenti, per i complesso delle prestazioni costituite:

- dall'analisi dei gas;
- dal rilascio del bollino e del certificato con le modalità indicate al punto sette;
- dalla gestione ed archiviazione della seconda e della terza copia dei certificati emessi;

è il seguente:

Costo massimo previsto per autoveicolo con singola alimentazione	Euro 13,00 (IVA inclusa)
Costo massimo previsto per autoveicolo con doppia alimentazione	Euro 18,00 (IVA inclusa)

In sede di revisione con esito positivo, effettuata ai sensi dell'art. 80, del D. Lgs 3 aprile 1992, n. 285 (N.C.S.), all'automobilista viene apposto il bollino e consegnata l'attestazione della regolarità delle emissioni di scarico.

Atteso che il bollino blu è fornito gratuitamente al centro di revisione e che le operazioni di controllo delle emissioni sono già comprese nelle prove di revisione, il centro di revisione si obbliga ad apporre il bollino blu e a rilasciare l'attestazione per il costo massimo di Euro 2,00 (IVA inclusa).

9) Autoveicoli sottoposti a revisione annuale o biennale

Per gli autoveicoli sottoposti a revisione annuale o biennale il "Bollino Blu" è rilasciato a seguito della revisione e deve essere applicato sul parabrezza dell'autoveicolo. In particolare la validità è così regolata:

- Per gli autoveicoli immatricolati dopo il primo gennaio 1988 che hanno superato con esito regolare la revisione biennale o annuale, ai sensi dell'art. 80 c. 3 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 la validità decorre per un periodo di un anno dalla data di effettuazione della revisione, salvo quanto previsto all'art. 2);
- Per gli autoveicoli immatricolati prima del primo gennaio 1988 che hanno superato con esito regolare la revisione annuale biennale o annuale, ai sensi dell'art. 80 c. 3 del D. Lgs del 30/04/1992 n. 285 per un periodo di sei mesi dalla data di effettuazione della revisione.

10) Vigilanza

Il controllo dei gas di scarico sugli autoveicoli deve essere effettuato con strumentazione omologata ai sensi del D.M. 628/96 e relative circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 88/95 e n. 112/96.

Detta strumentazione è soggetta a costante manutenzione e a taratura, effettuata da personale a ciò autorizzato, con periodicità e secondo le indicazioni della Casa Costruttrice e comunque almeno una volta l'anno.

11) Iscrizione nell'elenco provinciale

Le ditte in regola con la normativa in vigore e che hanno sottoscritto il presente disciplinare sono inserite in apposito elenco tenuto presso la Provincia di Padova

12) Sospensione o cancellazione dall'elenco

La sospensione o la cancellazione dal registro delle Imprese deve essere notificata con tempestività alla Provincia poiché comporta la sospensione o la cancellazione anche dall'elenco provinciale. Il soggetto abilitato al controllo può chiedere altresì di essere cancellato dall'elenco delle ditte autorizzate con preavviso di 15 giorni da comunicarsi con R.R. alla Provincia stessa. La sospensione o la cancellazione dall'elenco comporta la restituzione del materiale.

13) Variazione e/o sostituzione degli strumenti

Ogni variazione e/o sostituzione degli strumenti di controllo deve essere comunicata alla Provincia – Settore Ecologia entro un mese dall'intervento.

14) Accesso al personale incaricato

Gli autoriparatori si impegnano a consentire l'accesso ai tecnici della Provincia di Padova o al personale da questa incaricato, per effettuare verifiche sulla taratura degli strumenti di controllo.

15. Interventi di manutenzione sull'autoveicolo

Gli eventuali interventi di manutenzione sull'autoveicolo, che risulti non a norma in sede di controllo dovranno essere preventivamente concordati con l'utente, lasciando in capo allo stesso il diritto di rivolgersi per tali interventi ad altra impresa di propria fiducia.

16. Distribuzione del materiale per la campagna bollino blu

Il materiale occorrente per partecipare all'iniziativa è distribuito gratuitamente dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia. L'autoriparatore si impegna a restituire entro il mese di gennaio i Bollini non utilizzati.

17. Revisione presso un centro non compreso nell'elenco delle imprese

I proprietari o possessori degli autoveicoli che hanno eseguito la revisione annuale o biennale presso un centro non compreso nell'elenco delle imprese autorizzate al rilascio del "Bollino Blu", ma in ogni caso rispondente ai requisiti posti dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, potranno richiedere alla Provincia, o all'autofficina che accetti il rilascio del contrassegno "bollino blu" con validità annuale o semestrale previa presentazione dell'esito favorevole del controllo dei gas di scarico.

18. Sanzioni

Per le inadempienze di seguito riportate il soggetto abilitato al controllo è assoggettato alle seguenti sanzioni:

A) Mancato rispetto del presente disciplinare:

Sospensione cautelativa per il periodo di un mese dall'attività di controllo e ritiro del materiale consegnato e/o restituzione delle eventuali somme erroneamente riscosse. In caso di recidiva per la stessa fattispecie l'autoriparatore sarà cancellato per un anno dall'elenco provinciale con ritiro del materiale consegnato.

B) Errata taratura:

Sospensione dall'attività convenzionata di controllo per un anno e ritiro del materiale.

C) Rifiuto a sottoporre a verifica gli strumenti di analisi dei gas di scarico o riscontro di gravi inadempienze:

Sospensione totale dall'attività di controllo per tre anni, ritiro del materiale consegnato e cancellazione dall'elenco delle ditte convenzionate.

19. Opposizione

Contro le sanzioni sopra citate, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Presidente della Provincia entro 10 giorni dalla comunicazione.

Per quanto non è stato espressamente regolato dal presente disciplinare si farà riferimento alle norme generali di settore.

Il presente disciplinare ha validità annuale ed è tacitamente prorogabile salvo disdetta scritta.

PER LA PROVINCIA DI PADOVA

PER L'AUTOFFICINA
